
L'obbligo di prosecuzione non impedisce di cambiare attività

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 16 OTTOBRE 2023

La nuova normativa sulla scissione mediante scorporo dispone che la società scissa “continui” la sua attività dopo lo scorporo. Se è facile desumere che lo scorporo non può avere come esito l'estinzione della società scissa (anche perché essa riceve il capitale della società beneficiaria originato dallo scorporo), meno facile è comprendere in cosa debba consistere questa “continuazione”. È però pacifico che “continuare” non significa svolgere la medesima attività che la società scissa esercitava prima dello scorporo: se infatti, ad esempio, lo scorporo ha per oggetto l'azienda operativa e nella società scissa rimane solo la parte immobiliare, è ovvio che la società scissa deve modificare l'oggetto sociale convertendolo da attività produttiva a gestione di immobili. **II recesso dalla società scissa** L'operazione di scorporo non attribuisce il diritto di recesso ai soci della società scissa che non votino a favore dell'operazione. La ragione della norma è che lo scorporo è indifferente per i soci della società scissa: infatti, nel bilancio della società scissa, in luogo dei beni oggetto di scorporo, viene contabilizzata la partecipazione nella società beneficiaria che si origina con lo scorporo. Peraltro, se la società scissa, per effetto dello scorporo, muta il suo oggetto, un problema di recesso si potrebbe in effetti prospettare. **La beneficiaria** Il nuovo articolo 2506.1 del Codice civile dispone che la scissione mediante scorporo debba essere effettuata a vantaggio di una società beneficiaria di nuova costituzione. Questo induce a domandarsi se il legislatore abbia limitato l'effettuazione dello scorporo solamente alla costituzione di una nuova società oppure se lo scorporo possa essere organizzato anche possa essere organizzato anche mediante un'attribuzione della società scissa a vantaggio di una società beneficiaria preesistente. Sia Assonime che il Consiglio nazionale del notariato esprimono un'opinione restrittiva, intendendo il dettato legislativo come categorico. Ne consegue che se lo scorporo viene effettuato in favore di una società preesistente: deve essere qualificato come conferimento in esecuzione di una operazione di aumento del capitale sociale; deve essere qualificato come cessione di partecipazioni sociali qualora la società beneficiaria non aumenti il proprio capitale sociale, ma assegni azioni proprie da essa detenute oppure effettui, con il consenso dei soci preesistenti della società beneficiaria, una redistribuzione delle quote di partecipazioni di titolarità di costoro (i quali con ciò trasferiscano una parte delle proprie quote alla società che effettua l'apporto patrimoniale). Posto, dunque, che la società beneficiaria debba essere di nuova costituzione, l'operazione di scorporo può essere effettuata sia, come normalmente accade, ad opera di una sola società scissa, ma anche (secondo il Consiglio nazionale del notariato), ad opera di una pluralità di società scisse. In questo caso, al capitale della società neocostituita per effetto dello scorporo, le società scisse partecipano in proporzione al valore del rispettivo apporto. Invece, sempre secondo il Notariato, non un'operazione di scorporo si configurerebbe, ma, di nuovo, un'operazione di conferimento, qualora all'atto costitutivo della nuova società partecipino sia la società scissa (con il proprio apporto) sia altri soggetti che effettuino il loro apporto non in conseguenza di un'operazione di scissione. © RIPRODUZIONE RISERVATA